

Dr. Giovanni Battista Calini
NOTAIO
P.zza Monsignor G. Almici, 23
25124 Brescia - Tel. 030.46061

N. 95216 di rep.

N. 31401 di racc.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELLA SOCIETA'

Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre novembre duemiladodici alle ore nove

23/11/2012 ore 9:00

In Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, presso la sede legale di UBI Banca.

Avanti a me dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, iscritto al Collegio notarile di Brescia, è presente

Calvi avv. Giuseppe, nato a Chiuduno (BG) il 16 maggio 1931, domiciliato per la carica in Bergamo (BG) Piazza Vittorio Veneto n. 8, della cui identità personale sono certo, il quale dichiara di agire quale Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza della società

"Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni"
in forma abbreviata **"UBI Banca"**

con sede in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale euro 2.254.367.512,50, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, n. 345283 R.E.A., iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678, Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'avv. Calvi mi chiede di assistere alla riunione del Consiglio di Sorveglianza, qui oggi convocato per le ore 9, limitatamente alla verbalizzazione del seguente punto all'ordine del giorno:

"1) Fusione per incorporazione della controllata Silf SpA in UBI Banca scpa. Verbale notarile."

Omissis

L'avv. Calvi, assunta la Presidenza della riunione ai sensi dell'art. 47 dello statuto sociale, in assenza del Presidente, constata e dichiara:

- che questa riunione consiliare è stata convocata con lettera datata 14 novembre 2012 contenente l'ordine del giorno della materia da trattare, trasmessa agli aventi diritto tramite e-mail in data 15 novembre 2012, tranne che al vice presidente signor Alberto Folonari al quale è stata trasmessa a mezzo telefax in data 15 novembre 2012, e quindi nel termine di quattro giorni prima della data odierna, come disposto dal secondo e terzo comma dell'art. 48 dello statuto sociale; delle lettere indicate il Presidente esibisce prova dell'avvenuto inoltro;

- che dei 23 membri del Consiglio di Sorveglianza risultano presenti:

nella sala, oltre al Vice Presidente Vicario, Calvi Giuseppe, i Vice Presidenti Folonari Alberto e Mazzoleni Mario e i Consiglieri Fontana Enio, Gusmini Alfredo, Lucchini Italo, Manzoni Federico, Perolari Giorgio e Santus Armando;

mediante collegamento in videoconferenza e/o teleconferenza, secondo modalità tali da consentire di partecipare, seguire la riunione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti nonchè ricevere, trasmettere o visionare documenti riguardanti l'argomento trattato, i Consiglieri:

Fidanza Silvia, Minelli Enrico, Orlandi Sergio, Bellini Luigi, Cattaneo Mario, Garavaglia Carlo, mediante collegamento in videoconferenza;

Musumeci Salvatore Toti, mediante collegamento in teleconferenza;

risultano invece assenti il Presidente Faissola Corrado e i Consiglieri Albertani Battista, Beretta Gussalli Pietro, Lucchini Giuseppe, Pivato Sergio, Sestini Roberto, Zannoni Giuseppe;

- che è stata da egli Presidente accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire alla presente riunione;


- che il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 48 dello statuto sociale, e può validamente deliberare sul punto 1) (uno) all'ordine del giorno.

registrato
Agenzia delle Entrate
Brescia II°
23 NOV. 2012

N. 14366 SAT
€ 324,00

iscritto
Registro delle Imprese
di Bergamo
26/11/2012

prot 460901/2012



Il Presidente quindi dichiara:

- che il progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 Cod.Civ., ha formato oggetto di deliberato di approvazione del Consiglio di Gestione in seduta 18 luglio 2012;
- che Banca d'Italia, a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, ha rilasciato l'autorizzazione alla fusione per incorporazione in UBI Banca della interamente controllata SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, con provvedimento n. 871799 in data 17 ottobre 2012 che, in copia conforme, si allega al presente alla lettera A);
- che UBI Banca, in quanto soggetto quotato, ha effettuato i seguenti specifici adempimenti: ex art. 70, comma 5 lettera a) e art. 90, lett. d bis) del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971/99) pubblicazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali presso il sito internet (www.ubibanca.it) e trasmissione della documentazione a Borsa Italiana tramite NIS e a Consob tramite raccomandata in data 19 ottobre 2012 (nel rispetto del termine di almeno trenta giorni prima della delibera di fusione);
- che, in forza di quanto previsto dall'art. 2505 Cod.Civ. e in osservanza a quanto disposto dall'art. 46 lett. m) punto (i) del vigente statuto sociale, la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2502 Cod.Civ. è di competenza del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente riunione del Consiglio di Sorveglianza in quanto sono stati verificati e rispettati i presupposti, anche formali, per l'assunzione della deliberazione in oggetto e apre la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno sottoposto all'esame, sul quale gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, rimossa ogni eccezione al riguardo.

Passando ad illustrare l'argomento proposto il Presidente precisa che il Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni è chiamato a deliberare la fusione per incorporazione della controllata SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, con sede in Cuneo Via Roma n. 13, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Cuneo: 01725800047, n. 133083 R.E.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 Cod.Civ. da parte della Capogruppo Unione di Banche Italiane S.c.p.a., al fine di contribuire alla razionalizzazione del comparto del credito al consumo del Gruppo UBI Banca.

Il Presidente quindi, reso noto che UBI Banca ha per oggetto, in breve, l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ed è la società capogruppo del Gruppo bancario Unione di Banche Italiane e che SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, ha per oggetto, in breve, l'attività di promozione e collocamento di prodotti bancari e finanziari ed è detenuta al 100% (cento per cento) dalla incorporante e tale si manterrà fino alla data di stipula dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 Cod.Civ. Civile, precisa che la proposta incorporazione avviene tra parti correlate ed è realizzata nel rispetto dei criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e beneficia dell'iter semplificato previsto dall'art. 2505 Cod.Civ.

Il Presidente fa presente che:

detenendo la incorporante l'intero capitale sociale della incorporanda, la fusione avrà luogo senza concambio e in forma semplificata ai sensi dell'art. 2505 Cod.Civ., con omissione della relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501-quinquies Cod.Civ. e con omissione della relazione degli esperti ex art. 2501-sexies Cod.Civ., così come disposto dallo stesso richiamato art. 2505 Cod.Civ.;

non procedendosi all'emissione di nuove azioni della incorporante, non si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, Cod.Civ. n. 3) rapporto di cambio delle azioni, n. 4) modalità di assegnazione delle nuove azioni della società che risulta dalla

fusione o della società incorporante e n. 5) data di decorrenza della partecipazione agli utili da parte delle nuove azioni, e non potrà intervenire conseguentemente nessuna violazione del disposto di cui all'art. 2504-ter Cod.Civ.;

l'attuazione della fusione non determinerà alcun aumento di capitale da parte della incorporante, procedendosi semplicemente all'annullamento delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della incorporanda.

Il Presidente illustra in dettaglio le modalità della fusione, e nota:

che, a seguito dell'incorporazione, l'incorporante UBI Banca assumerà tutti i diritti ed obblighi già facenti capo alla società incorporanda; in particolare subentrerà di pieno diritto in tutti i beni, crediti e diritti di qualunque valore costituenti le attività della incorporanda SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, come pure in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura della medesima incorporanda;

che la fusione, ai sensi del primo comma dell'art. 2501-quater Cod.Civ., avviene sulla base delle situazioni patrimoniali redatte con l'osservanza delle norme sulla redazione del bilancio di esercizio, statuenti, per entrambe le società interessate alla fusione, al 30 giugno 2012, con attestazione del Presidente che, nel frattempo, nella situazione patrimoniale della stessa non si sono verificate variazioni salienti rispetto alla situazione patrimoniale depositata;

che gli effetti della fusione nei confronti dei terzi decorreranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 Cod.Civ. dell'atto di fusione nel competente Registro Imprese ovvero dalla data successiva che venisse indicata nell'atto medesimo;

che, come consentito dall'art. 2504-bis Cod.Civ. e conformemente a quanto disposto dall'art. 172 del D.P.R. 917/1986, le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi;

che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2501-ter Cod.Civ., comma I n. 7, non ricorrono estremi perché a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni possa esser riservato alcun trattamento particolare;

che non sono previsti né proposti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter Cod.Civ., comma I n. 8).


Il Presidente ricorda ancora:

che UBI Banca ha in circolazione un prestito obbligazionario convertibile "UBI 2009/2013" emesso per un importo massimo complessivo di euro 640.000.000,00 (seicentoquarantamiliardi virgola zero zero), con delibera del Consiglio di Gestione 27 maggio 2009 di cui al verbale in pari data n. 30072/13708 rep. notaio Armando Santus, registrato a Bergamo il 27 maggio 2009 al n. 7678 serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo il 27 maggio 2009 prot. n. 51980 ed ivi iscritto il 28 maggio 2009, con determinazione definitiva delle caratteristiche del prestito adottata con successiva delibera del Consiglio di Gestione 18 giugno 2009 n. 30273/13824 rep. notaio Armando Santus, ma che la proposta fusione, che non determina aumento di capitale da parte della incorporante, non richiede la modifica del rapporto di conversione di detto prestito;

che nessuna delle due società partecipanti alla fusione è sottoposta a procedure concorsuali né si trova in stato di liquidazione;

che rimarrà fermo e inalterato lo statuto sociale al momento vigente della incorporante, e fa presente che lo stesso è quello risultante dal verbale del Consiglio di Sorveglianza in data 14 novembre 2012 n. 95169/31376 rep. notaio Giovanni Battista Calini, registrato a Brescia il 14 novembre 2012 n. 13984 serie 1T e iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo in data 16 novembre 2012 Prot. n. 74596/2012;

che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2501-bis Cod.Civ. (fusione a seguito di



acquisizione con indebitamento);

che sono stati osservati ed attuati i disposti di legge, come indicato con il dettaglio di ogni operazione effettuata.

Senza discussione, essendo i Consiglieri già pienamente e preventivamente informati sull'argomento,

preso atto

- che l'organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione ha redatto rispettivamente

in data 18 luglio 2012 per UBI Banca e

in data 10 luglio 2012 per SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico,

singoli progetti di fusione, identici nei contenuti, dai quali risulta quanto richiesto dall'art. 2501-ter Cod.Civ.;

- che, a norma del penultimo comma dello stesso art. 2501-ter Cod.Civ., i progetti di fusione sono stati

depositati

per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo, competente avuto riguardo alla sede della società incorporante UBI Banca, nella data 19 ottobre 2012 prot. n. 67241/2012 e

per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo, competente avuto riguardo alla sede della società incorporanda SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, nella data 19 ottobre 2012 prot. n. 36657/2012,

iscritti

nei rispettivi citati Registri Imprese il 22 ottobre 2012 per entrambe le società;

- che, a norma dell'art. 2501-septies Cod.Civ., sono stati depositati in copia, presso la sede delle società partecipanti alla fusione:

. i singoli progetti di fusione,

. i bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2009, completi dei relativi documenti accompagnatori e le situazioni patrimoniali al 30 giugno 2012 con relazioni relative,

il tutto come disposto dalla norma citata, con la precisazione che il deposito presso la sede sociale di detti documenti è avvenuto in data 18 ottobre 2012 sia per UBI Banca che per SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, e che i detti documenti sono tuttora depositati presso le rispettive sedi sociali;

- che sono decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 2501-ter, ultimo comma Cod.Civ., (deposito e iscrizione del progetto di fusione), e 2501-septies Cod.Civ. (deposito di atti);

approvata la relazione del presidente;

il Consiglio di Sorveglianza con voto unanime

delibera

- di approvare il progetto di fusione, unitamente a tutta la documentazione annessa, conforme e corrispondente ai progetti di fusione redatti dai rispettivi organi amministrativi di ciascuna società partecipante alla fusione, depositato ed iscritto nei Registri delle Imprese di Bergamo e di Cuneo, e depositato presso la sede sociale, corredato con la documentazione prevista dalla legge, e così

di approvare la fusione mediante incorporazione nella controllante

"Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni" in forma abbreviata "UBI Banca" con sede in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 03053920165,

della controllata

"SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A.", società per azioni con socio unico, con sede in Cuneo Via Roma n. 13, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Cuneo: 01725800047.

In conseguenza della fusione il capitale della società incorporanda, totalmente posseduto dalla incorporante, verrà annullato con corrispondente annullamento della posta relativa nell'ambito della voce partecipazioni da parte della incorporante, fermo e invariato il capitale sociale della incorporante.

Al Presidente, al Vice Presidente Vicario, a ciascuno dei Vice Presidenti o, in mancanza, a ciascuno dei membri del Consiglio di Sorveglianza, tutti in via tra loro disgiunta, escluso espressamente ogni conflitto di interessi, sono delegati i necessari e opportuni poteri

- ai fini dell'intervento al successivo atto di fusione e per la sottoscrizione di tutti i documenti necessari al perfezionamento della deliberata fusione; il tutto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 2503, 2504, 2504-bis e 2504-ter del Cod.Civ., nonché del TUB,

- per espletare gli adempimenti indicati dalla norma di cui all'art. 2502-bis Cod.Civ. per il deposito e l'iscrizione della decisione di fusione nonché i poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione mediante incorporazione, a seguito dell'approvazione del relativo progetto, e in particolare, i poteri di sottoscrivere atti e documenti, con riguardo speciale all'atto di fusione, alle condizioni sopra precisate, curando tutti gli adempimenti conseguenti all'annullamento del capitale sociale della incorporanda e della voce corrispondente partecipazioni della incorporante, di autorizzare a favore della incorporante volture e trascrizioni di qualsiasi genere, di eventuali beni immobili e mobili registrati, di contratti, di concessioni, autorizzazioni, iscrizioni e registrazioni, marchi e brevetti, di depositi, cauzioni, conti correnti bancari e postali, di altri beni di qualsiasi genere, con esonero da responsabilità per i competenti Uffici Catastali, Conservatori presso l'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare, Conservatori del P.R.A. e in genere per Uffici Pubblici e Privati, Banche ed Enti richiesti degli adempimenti, facendo insomma tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente decisione e del presente deliberato, anche introducendo nella presente delibera e nel successivo atto di fusione quelle modifiche, aggiunte e integrazioni che risultassero dovute e che venissero eventualmente richieste da chi risultasse averne diritto.

A questo punto il Presidente, risultando esaurita la trattazione del punto 1) (uno) dell'ordine del giorno dichiara che la riunione del Consiglio di Sorveglianza continuerà senza l'assistenza del notaio per deliberare sugli ulteriori punti all'ordine del giorno alle ore 9:20 (nove e minuti venti).


Omessa la lettura dell'allegato per dispensa del comparente.

Da me letto al comparente.

Scritto da me e da persona di mia fiducia per 6 (sei) pagine su 2 (due) fogli

F.to Giuseppe Calvi

F.to Giovanni Battista Calini





BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

allegato A)
n. 95216/31401
rep. G.B.Calini

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI II (023)

Rifer. a nota n. | | | | del | | | |
Classificazione VII 2 6

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 8
24122 BERGAMO BG
ITALIA

Oggetto Gruppo UBI Banca. Fusione per incorporazione di SILF S.p.A. nella capogruppo.
Trasmissione del provvedimento.


Con riferimento all'argomento in oggetto, si trasmette, in allegato e in formato elettronico, il provvedimento di questo Istituto n. 871799 del 17.10.2012.

Con l'occasione, si richiama codesta capogruppo ad adempiere a quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza in materia di fusioni e aggiornamento degli albi (Tit. I, Cap.3 e Tit. III, Cap. 4, Sez. IV).

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
CIRO VACCA





BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Prot. N° 0871799/12 del 17/10/2012

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI II (023)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Gruppo UBI Banca. Fusione per incorporazione di SILF S.p.A. in UBI Banca S.c.p.a. Provvedimento.

Con lettera del 23 luglio 2012 UBI Banca S.c.p.a., in qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ha presentato istanza *ex art. 57 D. Lgs. n. 385/1993 (TUB)* per essere autorizzata alla fusione per incorporazione della controllata totalitaria SILF – Società Italiana Leasing e Finanziamenti S.P.A..

L'iniziativa è stata approvata dal Consiglio di Sorveglianza di UBI nella seduta del 27 giugno 2012, dal Consiglio di Gestione di UBI nelle adunanze del 26 giugno 2012 e 18 luglio 2012 nonché dal Consiglio di Amministrazione di SILF nella riunione del 10 luglio 2012.

La fusione sarà realizzata secondo la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c., con annullamento senza concambio della totalità delle azioni SILF; non sono previste modifiche statutarie della società incorporante. Gli effetti dell'incorporazione decorreranno dalla data in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. o dalla data successiva prevista nell'atto di fusione; a fini contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi.

Secondo quanto rappresentato, l'iniziativa è motivata dall'intervenuta assenza di operatività dell'incorporanda e si inquadra – rappresentandone l'atto conclusivo – nell'ambito di un progetto di riassetto del comparto del credito al consumo, legato anche agli esiti di accertamenti ispettivi di Vigilanza condotti nel primo semestre 2011; essa è inoltre finalizzata a semplificare la struttura del gruppo e a conseguire risparmi di costi.

In relazione a quanto precede, visto quanto disposto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza (Tit. III, Cap. 4), tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e considerate le finalità dell'iniziativa, si rilascia, ai sensi dell'art. 57 TUB, l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di SILF – Società Italiana Leasing e Finanziamenti S.P.A. in UBI Banca S.c.p.a..

Resta fermo che ogni valutazione sui profili dell'operazione diversi da quelli di vigilanza fa carico in via esclusiva ai competenti organi aziendali.

Per i successivi adempimenti trovano applicazione le vigenti disposizioni di Vigilanza.



Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 665/2012



Certifico io sottoscritto dr. Giovanni Battista Calini Notaio residente in Brescia iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, che il presente documento è copia conforme all'originale esibitomi dall'interessato cui l'ho restituito.
Brescia piazza Monsignor Giuseppe Almici n. 23, ventitrè novembre duemiladodici



COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
PER USI CONSENTITI
BRESCIA,

23 NOVEMBRE 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Calini', written in a cursive style.